



**COMUNE DI
TERMOLI**
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI
MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO E
PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI**

*Il Responsabile della Manutenzione
F.to Ing. Quintino Graziano*

*Il Dirigente del sett. LL.PP.
F.to Arch. Silvestro Belpulsi*

TERMOLI, 01/06/2010

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29/11/2010

INDICE

CAPO I – NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1 – Campo di applicazione

Art. 2 – Domanda e rilascio di autorizzazione

Art. 3 – Programmi per grandi interventi

Art. 4 – Interventi urgenti

Art. 5 – Termine di inizio e ultimazione lavori – dichiarazione di regolare esecuzione presa in consegna dei tratti di strada interessati dai lavori

Art. 6 – Revoca, sospensione, proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori

Art. 7 – Garanzie finanziarie

Art. 8 - Indennizzi

Art. 9 – Esecuzione d'ufficio

Art. 10 – Condotta dei lavori

Art. 11 – Segnaletica

Art. 12 – Ripristini del manto stradale – Tappeti d'usura

Art. 13 – Prescrizioni tecniche

Art. 14 – Responsabilità

Art. 15 – Sanzioni

Art. 16 – Entrata in vigore

CAPO II – NORME TECNICHE

Art. 17 – Scavi

Art. 18 – Riempimenti

Art. 19 – Ripristino strade in conglomerato bituminoso

19.1 – Primo ripristino provvisorio

19.2 – Ripristino definitivo

Art. 20 – Ripristino strade in materiale lapideo o autobloccanti

Art. 21 – Ripristino strade in macadam (ghiaia)

Art. 22 – Prescrizioni generali

Allegato A Domanda di autorizzazione

Allegato B Denuncia inizio lavori

Allegato C Denuncia ultimazione lavori

CAPO I – NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli interventi di manomissione del suolo pubblico.
2. Chiunque voglia eseguire interventi sul suolo pubblico deve preventivamente ottenere la prescritta autorizzazione.
3. Per intervento si intende qualsiasi manomissione del suolo - *pubblico e/o ambiti definiti dal P.r.g. pubblici o di uso pubblico* - diretto all'esecuzione di lavori da parte di privati, enti o società che gestiscono pubblici servizi.

Art. 2 – Domanda e rilascio di autorizzazione

1. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal competente Ufficio Tecnico del Settore LL.PP. entro 30 giorni dall'acquisizione della domanda.
2. La domanda deve essere redatta su apposito modello (**allegato A**) e compilata in ogni sua parte, pena la sospensione della stessa in attesa della documentazione mancante.
3. La domanda deve:
 - Specificare generalità, codice fiscale o partita IVA e domicilio del richiedente avente diritto e titolo o, nel caso di persone giuridiche, sede sociale e generalità del legale rappresentante.
 - Indicare lo scopo per cui si intende intervenire sul suolo, la precisa ubicazione dell'intervento, le dimensioni dello stesso, il tipo di pavimentazione interessata dalla manomissione e i tempi previsti per l'esecuzione.
 - Deve essere corredata da elaborati grafici composti di: planimetria di dettaglio, in scala adeguata (1:200 - 1:500) opportunamente quotata, in cui siano indicate le dimensioni della manomissione del suolo pubblico e la distanza dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede o dal filo delle edificazioni e da una o più sezioni di scavo, opportunamente quotate in scala adeguata (1:20-1:50);
 - Gli elaborati tecnici devono essere prodotti in n. 2 copie, debitamente sottoscritti dal richiedente e/o da un tecnico abilitato.
4. Il rilascio dell'autorizzazione resta comunque subordinato alla presentazione dall'avente diritto e titolo, delle garanzie fidejussorie di cui al successivo articolo 7.

Art. 3 – Programmi per grandi interventi

1. Gli interventi che interessano vaste superfici del territorio comunale o che interferiscano sui principali flussi di traffico devono essere oggetto di programmi generali che dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione comunale, ed articolati per lotti di intervento.
2. I programmi completi di elaborati grafici e delle previsioni temporali di intervento, devono essere presentati 90 giorni prima della data di esecuzione.
3. I programmi saranno approvati dal Comune di Termoli settore LL.PP. che potrà introdurre delle variazioni o modifiche al fine di renderle compatibili con le esigenze di traffico e con gli interventi di sua competenza.
4. I lavori compresi nei singoli lotti dovranno comunque essere oggetto di domanda e di rilascio di autorizzazione.

Art. 4 – Interventi urgenti

1. Nessuna manomissione di suolo pubblico può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale.
2. Nei casi in cui l'intervento presenti carattere di estrema urgenza e di non rinviabilità, gli interessati possono dar corso alla manomissione del suolo anche senza la preventiva autorizzazione, a condizione che detto intervento non sia superiore ad una lunghezza dello scavo di mt. 10,00. e sia finalizzato alla riattivazione di pubblico servizio.
3. Gli interessati dovranno comunque contestualmente all'esecuzione dei lavori, darne comunicazione su apposito modello a mezzo fax, al competente Ufficio Tecnico del Settore LL.PP. che effettuerà immediato sopralluogo per verificare l'effettiva urgenza.
4. Tale comunicazione deve essere regolarizzata con la presentazione della relativa domanda di autorizzazione di manomissione suolo **entro giorni 5 dall'inizio dei lavori**, unitamente alla documentazione di cui al precedente articolo 2.
5. Il rilascio della successiva autorizzazione comunale si sviluppa nel modo previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva e produce effetto di sanatoria.

Art. 5 – Termine di inizio e ultimazione lavori – dichiarazione di regolare esecuzione – presa in consegna dei tratti di strada interessate dai lavori di scavo.

1. L'Autorizzazione ha validità di **1 anno** dalla data di rilascio della stessa.
2. I lavori dovranno essere **iniziati** entro **sessanta giorni** dalla data di rilascio dell'Autorizzazione ed **ultimati** entro e non oltre **1 anno** dalla data di rilascio dell'Autorizzazione.
3. La realizzazione del primo ripristino provvisorio comprendente la stesa di conglomerato bituminoso, se su strade asfaltate, dovrà avvenire immediatamente appena chiusi i lavori di scavo.

4. Il ripristino definitivo non dovrà essere eseguito prima di 90 giorni dalla data di esecuzione del ripristino provvisorio e comunque entro i successivi 150 giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, prorogando, se del caso, la scadenza dell'autorizzazione.
5. La data di inizio lavori deve essere comunicata su apposito modulo (**allegato B**), compilato in ogni sua parte.
6. La data di ultimazione dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. del Comune di Termoli (**allegato C**).
7. Rimarrà in capo al titolare dell'Autorizzazione qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone nel periodo intercorrente tra la comunicazione di inizio lavori e la data di rilascio del certificato di regolare esecuzione.
8. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere sottoscritte dal titolare dell'autorizzazione, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa esecutrice.
9. Eventuali variazioni e/o aggiunte dovranno essere preventivamente autorizzati.
10. Se necessario l'autorizzazione può prevedere l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato, i giorni festivi, ed in casi particolari le ore notturne.
11. Entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori del ripristino definitivo e dell'invio della certificazione di regolare esecuzione, qualora i lavori di ripristino siano stati correttamente eseguiti, l'ufficio preposto provvederà a rilasciare benestare finale sui lavori ed alla presa in carico del tratto di strada oggetto di manomissione.
12. Per un anno dalla data del benestare finale sui lavori, rimarrà comunque in capo al titolare del permesso di scavo, la responsabilità per eventuali cedimenti del manto stradale ripristinato.

Art. 6 – Revoca, sospensione, proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale, per ragioni di pubblica utilità e di pubblica sicurezza, revocare o sospendere le autorizzazioni già rilasciate anche a lavori già iniziati; il titolare dell'autorizzazione deve a sua cura e spese provvedere alla chiusura dello scavo nei termini fissati.
2. Il tempo concesso per l'esecuzione può essere prorogato unicamente per cause non prevedibili e su richiesta motivata e documentata. Le proroghe devono essere richieste prima della scadenza; in caso contrario l'interessato deve richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 7 – Garanzie finanziarie

1. A garanzia degli esatti adempimenti prescritti nell'autorizzazione comunale il titolare della stessa dovrà prestare una cauzione fissata in:

€ 250,00 per superfici fino a mq 5,00

€ 400,00 per superfici fino a mq 10,00

€ 400,00 + €/mq 40,00 per superfici superiori a mq 10,00

Per superfici si intendono quelle di effettivo ripristino dettate con l'Autorizzazione comunale ad eseguire i lavori.

2. Per quanto riguarda gli enti e le società che gestiscono i servizi pubblici la cauzione è fissata in € 30.000,00 (trentamila) annui. Gli stessi enti avranno la facoltà di versare la cauzione in occasione di ogni lavoro o in alternativa di presentare entro il mese di Gennaio di ciascun anno, un polizza fidejussoria con validità annuale indicante la precisa clausola: "La compagnia assicuratrice si impegna a rilasciare entro e non oltre 15 (quindici) giorni dietro semplice richiesta dell'Amministrazione comunale l'importo richiesto a copertura delle spese sostenute per i mancati interventi di ripristino dell'assicurato".
3. Per i privati e le Imprese la cauzione viene versata presso la Tesoreria comunale in contanti, con bonifico bancario, con assegno circolare o con fideiussione bancaria.
4. Essa viene svincolata solamente dopo benestare del competente Ufficio Tecnico del Settore LL.PP., non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data dell'attestato di regolare esecuzione.
5. Il versamento della cauzione costituisce condizione imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 9 – Indennizzi

1. Il Comune, a compenso sia del degrado apportato alle pavimentazioni stradali nonché del disagio generale arrecato alla collettività, a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari dopo la ripresa in carico dei sedimi oggetto di lavori di ripristino, sia delle spese di istruttoria, richiederà sia a privati che ad enti gestori di pubblici servizi, una somma a titolo di indennizzo in base al tipo di pavimentazione manomessa. Il versamento dell'indennizzo costituisce condizione vincolante per il rilascio dell'autorizzazione, salvo la deroga di cui al comma 2.
2. L'esonero del versamento dell'indennizzo può avvenire:
 - a. nel caso di costruzione o rifacimento di una rete di sottoservizi, quando il ripristino definitivo interessa l'intera sede stradale/marciapiede per tutta la sua lunghezza e larghezza;
 - b. nel caso in cui durante il corso di lavori realizzati direttamente dall'Amministrazione comunale occorresse l'intervento degli enti gestori di sotto servizi;
 - c. in altri casi particolari, da valutarsi di volta in volta, con provvedimento motivato del Dirigente del Settore LL.PP.
3. **Le pavimentazioni si classificano nelle seguenti tipologie:**
 - **tipo 1: ghiaia, terra**
 - **tipo 2: pavimentazione stradale bituminosa, cemento;**
 - **tipo 3: pavimentazione stradale in autobloccanti;**

- **tipo 4. pavimentazione lapidea (porfido, granito, acciottolato, pietre varie);**

4. **In base alla tipologia delle pavimentazioni vengono stabilite le seguenti misure degli indennizzi:**

- **tipo 1: €/mq 10,00**

- **tipo 2: €/mq 15,00**

- **tipo 3: €/mq 25,00**

- **tipo 4: €/mq 40,00**

5. Detti indennizzi verranno aggiornati su base ISTAT con cadenza biennale mediante apposita determinazione del Dirigente del Settore LL.PP.

6. I soggetti inadempienti, non possono conseguire nuove autorizzazioni fino a che non abbiano provveduto a risarcire i danni provocati.

Art. 9 – Esecuzione d'ufficio

1. Qualora i lavori o i ripristini non siano conformi all'autorizzazione o non siano stati eseguiti a regola d'arte, il competente ufficio comunale diffiderà i titolari dell'autorizzazione ad eseguire i necessari interventi assegnando un termine perentorio per l'esecuzione degli stessi. Decorso tale termine, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente alla loro esecuzione, in danno del titolare dell'autorizzazione, per mezzo dell'impresa assegnataria dei lavori di manutenzione del suolo pubblico, l'Amministrazione si rivarrà delle spese sostenute dando corso all'incameramento totale o parziale della cauzione di cui al precedente art.7.

2. Nel caso che a lavori iniziati per qualsiasi motivo il titolare dell'Autorizzazione interrompa i lavori ed abbandoni il cantiere, l'Amministrazione comunale imporrà un termine perentorio per la ripresa e chiusura dei lavori, trascorso il quale si provvederà d'ufficio alla chiusura dello scavo incamerando totalmente il deposito cauzionale versato se trattasi di titolari privati, nel caso invece i titolari siano enti gestori di pubblici servizi, agli stessi verranno addebitate le spese sostenute incrementate del dieci per cento.

Art. 10 – Condotta dei lavori

1. Prima di iniziare i lavori i titolari delle autorizzazioni devono avvisare tutti i titolari e/o concessionari del suolo e del sottosuolo interessati alla zona dell'intervento e intraprendere gli accordi necessari per evitare danni ai cavi, alle tubazioni, ai manufatti, alle zone alberate, alle aree a verde, alle banchine, alle scarpate, ai fossi e pertinenze in genere.

2. I lavori devono essere eseguiti in conformità agli elaborati grafici presentati e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

3. In caso di danni a cavi, tubazioni e manufatti, il titolare dell'autorizzazione ne dà tempestiva comunicazione all'Ente gestore/proprietario e all'Amministrazione Comunale, che prescriveranno le modalità necessarie per i lavori di ripristino.

4. Gli oneri conseguenti sono a carico dell'autorizzato.

Art. 11 – Segnaletica

1. I lavori devono essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale. Qualora si renda necessario modificare la circolazione, il titolare dovrà richiedere l'emissione della necessaria ordinanza al Comando di Polizia Municipale del Comune di Termoli che dovrà, preventivamente, curare l'opportuna informazione alla cittadinanza.

2. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere predisposta e posizionata idonea segnaletica di lavori in corso e di riparo della zona stradale manomessa, come prescritto dal Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Nuovo Codice delle Strada e s.m.i. e leggi complementari).

3. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere installato un cartello indicante:

“Lavori eseguiti per conto di ...” accompagnata dalla denominazione della Società o privato per conto dei quali sono eseguiti i lavori;

estremi dell'autorizzazione;

direttore dei lavori;

impresa esecutrice;

titolare dell'autorizzazione;

4. Durante l'esecuzione dei lavori è obbligatorio tenere l'autorizzazione in cantiere ed esibirla a richiesta dei soggetti a cui è demandata la vigilanza.

5. Il titolare dell'autorizzazione, laddove fosse necessario, è tenuto a comunicare al settore LL.PP. e a tutti i titolari ed Enti coinvolti un itinerario alternativo per l'esecuzione dei lavori, opportunamente segnalato ed indicato.

Art. 12 – Ripristini del manto stradale – Tappeti d'usura.

1. I ripristini definitivi della pavimentazione stradale dovranno essere tassativamente eseguiti secondo le seguenti modalità:

a. scavi di dimensioni massime di un metro per un metro:

tappeto d'usura spessore cm. 3 compattato previa fresatura per una lunghezza e per una larghezza minima di metri 2,00 per metri 2,00.

b. allacciamenti trasversali alla sede stradale:

tappeto d'usura spessore cm. 3 compattato previa fresatura per una larghezza minima di mt. 2,00 a cavallo dello scavo e per una lunghezza pari alla lunghezza dello scavo + 50 cm.

Nel caso la larghezza della carreggiata stradale sia uguale o inferiore a mt. 4 la lunghezza del ripristino dovrà comunque essere eseguita per tutta la larghezza della sede stradale.

In caso di ripetuti tagli trasversali, deve essere eseguito il rifacimento completo di tutta la pavimentazione della strada stessa interessata ogni qualvolta vengano rifatti tutti gli allacciamenti alle utenze private o, in alternativa, quando gli scavi e/o manomissioni si ripetono a distanze inferiori o uguali a mt. 10.00.

c. percorrenze:

strade di larghezza fino a 4 metri: tappeto d'usura spessore cm. 3 pressato previa fresatura per l'intera larghezza della sede stradale e per l'intera percorrenza dello scavo.

strade di larghezza tra 4 e 6 metri: Tappeto d'usura spessore cm. 3 pressato previa fresatura per l'intera larghezza della semicarreggiata stradale e per l'intera percorrenza dello scavo se lo scavo risulta essere ad una distanza superiore a mt. 1,00 dalla mezzeria della sede stradale, in caso contrario la larghezza del ripristino dovrà interessare l'intera larghezza della sede stradale.

strade di larghezza superiore a 6 metri: tappeto d'usura spessore cm. 3 pressato previa fresatura per una larghezza minima di mt. 2,00 se lo scavo risulta essere ad una distanza inferiore a cm. 50 dal bordo stradale.

Tappeto d'usura spessore cm. 3 pressato previa fresatura per l'intera larghezza della semicarreggiata stradale e per l'intera percorrenza dello scavo se lo scavo risulta essere ad una distanza superiore a mt. 1,00 dalla mezzeria della sede stradale, in caso contrario la larghezza del ripristino dovrà interessare l'intera larghezza della sede stradale.

d. marciapiedi:

ripristino del tappeto di usura spessore cm. 3 pressato per l'intera larghezza, previa scarifica, posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, ecc. e sostituzione di eventuali cordoli, bocche di lupo e pozzetti interessati dallo scavo.

2. Ad opere ultimate, la parte superiore della zona ripristinata deve essere omogenea ed allo stesso livello della pavimentazione della strada esistente, senza bombature, avvallamenti o slabbrature;

non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni d'acqua; pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

3. Qualora l'Amministrazione Comunale debba procedere al completo rifacimento della pavimentazione di una strada o alla costruzione di una nuova strada, ne dà tempestiva comunicazione ai vari enti o società di servizi al fine di provvedere all'effettuazione dei lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del suolo stradale. A tal fine le domande per il rilascio della relativa autorizzazione devono essere presentate entro il termine indicato nella comunicazione.

4. L'Amministrazione comunale deve inoltre informare la cittadinanza interessata al fine di permettere ai cittadini di richiedere in tempo utile eventuali allacciamenti o interventi vari.

5. Di norma l'Amministrazione non rilascia alcuna autorizzazione di manomissione per un periodo di anni 2 sulle strade di nuova costruzione o su quelle su cui si è proceduto al rifacimento della pavimentazione. Eventuali interventi urgenti non programmabili ed improrogabili potranno essere autorizzati con specifiche prescrizioni:

6. Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più titolari di autorizzazioni, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino, secondo la soluzione di ripristino definitivo ritenuto dall'Amministrazione comunale tecnicamente e dimensionalmente più idonea

7. Rimane a discrezione del Dirigente del Settore LL.PP. in particolari casi dettare prescrizioni diverse per i ripristini stradali, sempre nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Art. 13 – Prescrizioni tecniche

1. La manomissione e l'esecuzione degli scavi e relativi ripristini dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte a cura e spese del titolare dell'autorizzazione secondo le prescrizioni tecniche generali e particolari impartite dall'Amministrazione comunale, in funzione della tipologia di pavimentazione e d'intervento e delle disposizioni contenute nel Capo II del presente Regolamento.

Art. 14 – Responsabilità

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile per qualsiasi evento che procuri danni ai lavoratori ed a terzi che si verifichi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di manomissione del suolo.

2. Il titolare dell'autorizzazione rimane responsabile penalmente e civilmente degli avvallamenti e di ogni degrado che si verifichi sull'area dell'intervento a causa dei lavori da esso eseguiti, fino alla data della presa in consegna delle strade ripristinate da parte dell'Amministrazione comunale.

3. Per un anno dalla data del benestare finale sui lavori, rimarrà comunque in capo al titolare del permesso di scavo, la responsabilità per eventuali cedimenti del manto stradale ripristinato.

Art. 15 – Sanzioni

1. L'inosservanza del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21 del Codice della Strada (D.Lgs. 286/1992 e s.m.i.)

Art. 16 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento devono ritenersi immediatamente operanti e vincolanti anche nei confronti di società o enti gestori di pubblici servizi.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si demanda alla normativa nazionale vigente.

CAPO II – NORME TECNICHE

Art. 17 – Scavi.

1. La rottura della pavimentazione bituminosa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando macchine a lama rotante.
2. La rimozione della pavimentazione lapidea in porfido – autobloccanti – lastre – guide –dovrà essere eseguita esclusivamente a mano. Gli elementi rimossi dovranno essere accuratamente puliti e accatastati in prossimità dello scavo, o in luoghi indicati dall'Ufficio Tecnico del Settore LL.PP. e custoditi a cura del titolare dell'autorizzazione in attesa del ripristino. I cubetti laterali, non interessati dalla pavimentazione dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.
3. Gli scavi sulle carreggiate stradali dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai.
4. Il materiale di risulta dello scavo non dovrà essere accumulato ai lati dello scavo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.
5. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle reti comunali o ad altre reti esistenti, dovrà essere data immediata comunicazione all'Amministrazione comunale ed alla Società proprietaria / concessionaria delle reti danneggiate. Tutti i costi di ripristino, oltre al pagamento di eventuali danni sono a carico del soggetto autorizzato.
6. Lo scavo su banchine rialzate alberate dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a mt. 2,00 dalle piante esistenti (filo tronco) e mt. 1,00 dagli arbusti; in ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante (scavo a mano).
7. Gli scavi siano tenuti sotto continua sorveglianza dal Concessionario, e ove occorra, tempestivamente ricaricati, fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

Art. 18 – Riempimenti.

1. Il riempimento dello scavo da effettuarsi dal Concessionario dovrà esser fatto completamente con misto granulare arido di cava o di fiume di nuovo apporto. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 30/50cm., con adeguata bagnatura e costipamento dei materiali con macchinari idonei (rullo /piastra compattatrice). Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo, in particolare a contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto. Gli ultimi 20 cm dovranno essere di stabilizzato granulometrico.
2. Per gli attraversamenti stradali il riempimento dovrà esser fatto completamente in misto cementato dosato a 100 Kg/mc.

Art. 19 – Ripristino strade in conglomerato bituminoso.

19.1 – Primo ripristino provvisorio.

1. Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo dovrà essere tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare che inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse.
2. Il ripristino provvisorio della pavimentazione bituminosa dovrà avvenire mediante la stesa di uno strato di conglomerato bituminoso (binder) dello spessore di cm. 12 compressi, steso a mano o a macchina.

19.2 – Ripristino definitivo.

1. Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito mediante la ricostruzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore rullato di cm. 3 previa ricostruzione del cassonetto binder nel caso di avvenuti cedimenti. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. I lavori siano eseguiti a regola d'arte.
2. Dovranno inoltre essere ripristinati i marciapiedi manomessi con la sostituzione dei cordoli danneggiati.
3. Nella fase di ripristino dovrà essere usata la massima cautela onde evitare la copertura di qualsiasi genere e natura di chiusini.
4. Dovranno essere ripristinate le pertinenze stradali e la segnaletica stradale verticale ed orizzontale manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 20 – Ripristino strade in materiale lapideo o autobloccanti.

1. Le pavimentazioni in porfido (disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli) e/o in masselli in c.l.s. - sono eseguite su massetto in c.l.s. 325 Rck 200 per uno spessore di cm. 10 compresa maglia elettrosaldata diam. 5 mm., maglia cm. 20 x 20 o simile.
2. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte.
3. A ripristino avvenuto il piano di calpestio deve risultare continuo e privo di dossi o avvallamenti.
4. Gli interstizi fra un elemento e l'altro devono essere intasati con malta cementizia.
5. Sia ripristinato il marciapiede manomesso. I lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte.
6. Nella fase di ripristino sia usata la massima cautela onde evitare la copertura di qualsiasi genere e natura di chiusini.
7. Ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 21 – Prescrizioni generali.

1. Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati in ferro.
2. Devono essere utilizzati mezzi e macchinari idonei a limitare le vibrazioni a garanzia della stabilità degli edifici presenti.
3. Devono essere predisposte più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.
4. Le manomissioni interessanti zone collinari o in pendenza devono essere ripristinate tempestivamente (onde evitare erosioni o trascinarsi di materiali terrosi) a cura del Concessionario.
5. Deve essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale esistente.
6. Tutti i pozzetti/chiusini dovranno essere mantenuti a perfetto livello della superficie, ripristinandoli nel tempo anche in dipendenza di lavori manutentivi realizzati dall'Amministrazione comunale.
7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre ulteriori o più specifiche prescrizioni anche a lavori già avviati.
8. Devono essere scrupolosamente osservate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 626/94, 494/96 e s.m.i. e le disposizioni impartite dal Codice della Strada vigente e s.m.i.
9. I titolari delle autorizzazioni sono responsabili per qualsiasi evento procuri danni a terzi che si verifichi in conseguenza dell'esecuzione dell'opera e/o della occupazione del sottosuolo pubblico.
10. I titolari dell'autorizzazione restano responsabili, civilmente e penalmente, degli avvallamenti e di tutte le degradazioni che si verifichino sull'area dell'intervento a causa dei lavori da essi eseguiti.
11. Al fine di individuare il proprietario del sottoservizio, nel caso di future manomissioni del suolo, il Concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto con indicato la relativa denominazione o nastro colorato.
12. Sia richiesta autorizzazione al competente Ufficio Comunale per la posa di colonnine/armadi.
13. Le opere in attraversamento dovranno essere realizzate prevedendo manufatti o tubazioni camicia in modo da consentire gli interventi di manutenzione senza manomettere il manto stradale.